



COMUNE DI COLLAZZONE

Provincia di Perugia



Piazza Jacopone, 6

DECRETO DEL SINDACO N. 03 DEL 31 MARZO 2015

OGGETTO: Approvazione Piano di razionalizzazione delle società direttamente o indirettamente partecipate

PREMESSO CHE

L'articolo 1, comma 611 della legge di stabilità 2015 prevede che le regioni, le province, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, con decorrenza 1° gennaio 2015, attivino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone in particolare che, allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*, gli enti locali devono avviare un *“processo di razionalizzazione”* delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette, che permetta di conseguire una riduzione delle medesime entro il 31 dicembre 2015;

Obiettivi del piano di razionalizzazione sono quelli di procedere ad una riduzione delle società partecipate ed al conseguimento di risparmi di spesa.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *“processo di razionalizzazione”*:

- Eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- Sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- Eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- Aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- Contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Più nel dettaglio il contesto normativo emergente è quello che segue:

i fattori e criteri definiti dalla Legge n. 190/2014, art. 1, comma 611 hanno l'obiettivo di semplificare l'insieme dei rapporti tra Comune e singole società, riducendo il numero complessivo delle società partecipate. E' previsto che il Comune mantenga le partecipazioni in relazione alla verifica degli elementi di cui alla Legge 190/2014.

Preliminarmente la norma riconferma il contenuto dell'art. 3, commi da 27 a 29 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (finanziaria per il 2008) così come modificata dalla legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014).

Viene di conseguenza ribadito che al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche elencate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi che non siano strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali. Esse non possono assumere o mantenere direttamente partecipazioni in tali società strumentali.

La costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale è ammessa, così come è ammessa l'assunzione di partecipazioni in tale società nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

Il comma 29 della stessa legge finanziaria 2008 prevedeva che, entro trentasei mesi dalla sua entrata in vigore, le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedessero a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 27 dicembre 2013) ha disposto (con l'art. 1, comma 569) che il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fosse prorogato di dodici mesi dalla sua entrata in vigore, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessasse ad ogni effetto.

In caso di esito negativo della procedura di alienazione è stata prevista una forma di recesso, secondo la quale entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

Il comma 612 dell'art. 1 della legge 190/2014 indica quale organo competente alla definizione ed all'approvazione del Piano di razionalizzazione, il Sindaco.

Il Sindaco, peraltro, opera sulla base delle delibere degli Organi comunali già assunte e tuttora in vigore, ed in particolare della delibera del Consiglio Comunale n.60 del 28.12.2010, con la quale questo Ente ha provveduto alla Ricognizione delle società partecipate individuando i provvedimenti di razionalizzazione conseguenti, in coerenza di quanto disposto ai sensi dell'art. 3 commi 27-29, legge n. 244/2007 e s.m.i. , richiamata, come sopra rilevato, dalla normativa di cui alla recente Legge di Stabilità 2015.

In ragione di quanto precede ed in considerazione dei dati forniti dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Affari generali, Servizi Sociali e scolastici che vengono assunti a parte integrante del presente Decreto, si articola il seguente piano di razionalizzazione delle partecipate del Comune di Collazzone:

UMBRA ACQUE Spa: Si ritiene di mantenere la partecipazione in detta società valutata in coerenza alla legge n. 190 del 2014 (richiamante la legge n. 244 del 2007), alla delibera del Consiglio Comunale di Collazzone n. 60 del 2010, alle finalità dell'Ente, ai principi dello Statuto comunale, alla recente sentenza n. 199 del 2012 della Corte Costituzionale ed in considerazione che l'Ente non sostiene alcun onere a bilancio relativamente alla Società in oggetto, la quale anzi corrisponde al Comune oneri di utilizzo per la rete acquedottistica di pertinenza territoriale in ragione della partecipazione del Comune a Conap Srl.

ART.2

CONAP Srl: Si ritiene di mantenere la partecipazione in detta società valutata in coerenza alla legge n. 190 del 2014 (richiamante la legge n. 244 del 2007), alla delibera del Consiglio Comunale di Collazzone n. 60 del 2010, alle finalità dell'Ente, ai principi dello Statuto comunale, alla recente sentenza n. 199 del 2012 della Corte Costituzionale ed in considerazione che l'Ente non sostiene alcun onere a bilancio relativamente alla Società in oggetto, la quale anzi è ragione per la quale Umbra Acque Spa corrisponde al Comune oneri di utilizzo per la rete acquedottistica di pertinenza territoriale.

ART. 3

Il MONASTERO Soc. Coop. Onlus: Si ritiene di mantenere la partecipazione in detta società valutata in coerenza alla legge n. 190 del 2014 (richiamante la legge n. 244 del 2007), alla delibera del Consiglio Comunale di Collazzone n. 60 del 2010, alle finalità dell'Ente, ai principi dello Statuto comunale, ed in considerazione che l'Ente non sostiene alcun onere a bilancio relativamente alla Società in oggetto.

ART. 4

SI(e)NERGIA Spa: Si ritiene di procedere alla alienazione della partecipazione societaria in coerenza alla legge n. 190 del 2014 (richiamante la legge n. 244 del 2007), alla delibera del Consiglio Comunale di Collazzone n. 60 del 2010, alle finalità dell'Ente, ai principi dello Statuto comunale. Da ultimo si evidenzia che la società è entrata in liquidazione.

ART. 5

SIA Spa: Si ritiene di procedere alla alienazione della partecipazione societaria in coerenza alla legge n. 190 del 2014 (richiamante la legge n. 244 del 2007), alla delibera del Consiglio Comunale di Collazzone n. 60 del 2010, alle finalità dell'Ente, ai principi dello Statuto comunale.

ART. 6

CENTRALCOM Spa: Si ritiene di mantenere la partecipazione in detta società valutata in coerenza alla legge n. 190 del 2014 (richiamante la legge n. 244 del 2007), alla delibera del Consiglio Comunale di Collazzone n. 60 del 2010, alle finalità dell'Ente, ai principi dello Statuto comunale, alle finalità dell'Ente, ai principi dello Statuto comunale, l'Ente non sostiene alcun onere a bilancio relativamente alla Società in oggetto.

VISTA l'allegata relazione.

DATO ATTO che il presente Piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Quindi, per i motivi suddetti

DECRETA

1)Di approvare il presente piano di razionalizzazione delle società partecipate dell'Ente ai sensi della L. 190 del 2014 (cd. Legge di Stabilità 2015), facendo propria, in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto, la relazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Affari Generali, Servizi sociali e scolastici dell'Ente.

2)Di trasmettere il presente Piano alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicarlo nel sito internet dell'amministrazione interessata entro il giorno 31 c.m. .

Il Sindaco del Comune di Collazzone

f.to Avv. Francesco Bennicelli